

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Autotrasportatori indigenti: concessa la rateazione delle sanzioni amministrative del codice della strada

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero del lavoro (nota n. 10648/2012) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla **procedura di rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada** disciplinata dall'art. 202-bis Dlgs n. 285/1992, (recentemente modificata dall'art. 38 della Legge 29 luglio 2010 n. 120). In buona sostanza, la suddetta disposizione: *i)* prevede una facilitazione al pagamento in favore dei trasgressori che versino in disagiate condizioni economiche; *ii)* deflaziona il contenzioso in quanto, la presentazione dell'istanza di rateazione, implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto ovvero, al giudice di pace. In merito alla suddetta disciplina, il ministero del lavoro, tramite la suddetta nota, ha avuto modo di precisare che: *i)* **tale procedimento di rateazione riguarda esclusivamente le sanzioni adottate ai sensi del codice della strada**. Pertanto, per tutte le altre violazioni relative all'autotrasporto, ma non sanzionate dal codice della strada, non troverà applicazione la rateazione in commento; *ii)* **la presentazione dell'istanza di rateizzazione da parte del trasgressore implica la rinuncia del ricorso al Prefetto o al giudice di pace; iii)** in caso di **mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione e il provvedimento sanzionatorio originario, diviene "titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per spese di procedimento"**. Le rate eventualmente già pagate sono trattenute dall'amministrazione in acconto a valere sulla somma interamente dovuta; *iv)* nel silenzio della norma, **il provvedimento di rigetto dell'istanza come pure la comunicazione del silenzio-rigetto formatosi, possano essere impugnati davanti al giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla relativa notifica.**

Premessa

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 10648 del 7 giugno 2012, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla **procedura di rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada**, disciplinata dall'art. 202-bis, Dlgs n. 285/1992, così come modificato dall'art. 38, della legge 29 luglio 2010, n. 120. La disposizione in commento prevede che **i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria** (per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale) **di importo superiore a 200 euro e che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.**

OSSERVA

In ossequio al principio di specialità di cui all'art. 9, legge n. 689/1981 (legge generale di depenalizzazione), il Ministero del lavoro ha ribadito che **tale procedimento di rateazione riguarda esclusivamente le sanzioni adottate ai sensi del codice della strada**. Pertanto, per tutte le altre violazioni relative all'autotrasporto, ma non sanzionate dal codice della strada, non troverà applicazione la rateazione in commento.

Requisito oggettivo

Può chiedere la rateazione il trasgressore che risulta essere titolare di un reddito imponibile - ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (risultante dall'ultima dichiarazione) - **non superiore ad Euro 10.628,16.**

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile utile ai fini della rateazione in parola è costituito dalla somma dei redditi conseguiti (sempre nel medesimo periodo d'imposta) da ogni componente della famiglia, compreso i redditi dell'interessato. Tuttavia, **il predetto limite di reddito, pari ad Euro 10.628,16, deve essere aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.**

Esempio

Soggetto convivente con coniuge e 2 figli a carico.

Il reddito conseguito dal soggetto richiedente la rateazione ammonta ad Euro 8.000.

Il reddito del coniuge del soggetto richiedente ammonta ad Euro 3.000.

Reddito imponibile utile ai fini della rateazione non deve eccedere Euro 13.726,89 (Euro 10.628,16 + Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico).

Reddito complessivo del richiedente la rateazione Euro 11.000 (Euro 8.000 + Euro 3.000).

L'interessato potrà usufruire della rateazione della sanzione amministrativa, perché il suo reddito complessivo (comprensivo del reddito del coniuge convivente) è inferiore al reddito imponibile utile ai

fini della rateazione (euro 10.628,16) aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico.

La richiesta di rateazione

Il trasgressore che si trova in uno stato di indigenza (come sopra determinato), deve aver cura di presentare **apposita richiesta di rateazione** al:

- prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di stato
- presidente della giunta regionale, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti delle regioni
- presidente della giunta provinciale nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, della provincia.
- sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti dei comuni.

OSSERVA

Alla richiesta di rateazione deve essere **allegata/o**:

- la **documentazione comprovante la condizione economica di disagio** ovvero, l'esistenza di un reddito imponibile (ai fini dell'imposta sui redditi) di ammontare inferiore al suddetto limite di Euro 10.628,16 (aumentato eventualmente di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente) ;
- il **verbale che accerta la violazione commessa e l'ammontare della sanzione per la quale si richiede la rateazione.**

Il piano di rateazione concedibile

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, gli organi destinatari della richiesta decidono la ripartizione del pagamento.

Importo della sanzione comminata	Numero massimo di rate concedibili
Non superiore ad Euro 2.000	Massimo 12 rate
Non superiore ad Euro 5.000	Massimo 24 rate
Superiore ad Euro 5.000	Massimo 60 rate

OSSERVA

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 100 e sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono applicarsi gli **interessi** al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, D.P.R. n. 602/1973 ovvero, si applicano gli interessi al tasso **del 4,5 per cento annuo.**

Termini di presentazione della domanda di rateazione

L'**istanza di rateazione**, che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto al giudice di pace, **deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione presso l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.**

Entro novanta giorni dalla presentazione della predetta istanza, **l'Autorità competente deve adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto** (che deve essere necessariamente comunicata alla Dtl competente). Il provvedimento in esame potrà essere:

- di accoglimento;
- di rigetto ovvero di tacito rigetto (*rectius* silenzio rigetto), per decorrenza dei 90 giorni dalla presentazione dell'istanza

Provvedimento dell'autorità competente	Adempimenti
Accoglimento dell'istanza	<p>In caso di accoglimento, l'autorità competente disporrà:</p> <ul style="list-style-type: none">→ la ripartizione del pagamento che dipenderà dall'ammontare dell'importo dovuto (fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.→ notificherà la decisione adottata (con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione) al trasgressore richiedente;→ comunicherà la decisione adottata alla DTL (direzione territoriale del lavoro) da cui dipende l'organo accertatore che ha irrogato la sanzione. <p>Lo stesso organo accertatore verificherà il pagamento di ciascuna rata e in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:</p> <ul style="list-style-type: none">→ il debitore decade dal beneficio della rateazione;→ il provvedimento sanzionatorio originario diviene "titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per spese di procedimento". <p>Le rate eventualmente già pagate sono trattenute dall'amministrazione in</p>

	<p>acconto a valere sulla somma interamente dovuta.</p> <p>Il trasgressore ammesso al beneficio della rateizzazione ai sensi dell'art. 202-bis, deve specificare negli atti di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> → il riferimento al procedimento di rateizzazione delle sanzioni emesse ai sensi dell'art. 202-bis del codice della strada; → il numero di rate previste; → a quale rata sia da imputare il pagamento effettuato ed il relativo termine di pagamento.
La decisione di rigetto ovvero, di tacito rigetto	In caso rigetto o tacito rigetto (per decorrenza del termine dei 90 giorni) la decisione dovrà essere notificata al trasgressore che sarà tenuto a pagare la sanzione amministrativa (oggetto della relativa richiesta) entro 30 giorni decorrenti dalla notifica al medesimo.

OSSERVA

Il Ministero dell'interno nel silenzio della norma "*ritiene che il provvedimento di rigetto dell'istanza come pure la comunicazione del silenzio-rigetto formatosi, possano essere impugnati davanti al giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla relativa notifica*".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO